



## COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

Via Genova n.2 – CAP 17053 –

tel.0182/69111 pec: [protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it](mailto:protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it)



Settore Urbanistica, Ambiente, Patrimonio e Demanio Marittimo  
Ufficio Demanio Marittimo

### DISCIPLINARE

della procedura comparativa per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative per la categoria individuata alla lettera a) (*gestione di stabilimenti balneari*), alla lettera b) (*esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio*) e alla lettera d) (*gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive*) dell'art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m.

#### 1. OGGETTO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA

Con le presenti procedure, in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 95 del 15/05/2026 e determina 57/476, in conformità con i principi e criteri normativi di carattere unionale, nazionale e regionale in essa contenuti e che si intendono qui interamente richiamati, il Comune di Laigueglia intende assegnare in concessione le aree demaniali marittime, per le categorie individuate all'art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. alle lettere:

**a) gestione di stabilimenti balneari**

**b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio**

**d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive**

**d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive come "Bagno di Beneficenza"**

**vocate ad uso turistico ricreativo al fine di garantire un utilizzo delle stesse rispondenti ad un "più rilevante interesse pubblico", come prescritto dall'articolo 37 del Codice della Navigazione.**

I compendi demaniali oggetto delle presenti procedure sono quelli elencati nell'Allegato 1.

Ciascuno di essi è identificato dalla numerazione indicata nel PUD comunale, oltre che, per comodità, dalla denominazione dell'attuale insegna dello stabilimento balneare o dell'attività pregressa, e ad ognuno è assegnato un numero da 1 a 45 ai fini dell'espletamento della relativa procedura comparativa .

Ad ognuno di essi corrisponde un lotto oggetto di gara.

Per ogni lotto corrispondente a ciascun compendio demaniale di cui al citato "Allegato 1"– tabella con elenco dei compendi demaniali", sono indicati:

a) l'oggetto della concessione, con denominazione, n. c.d.m., n. PUD, fronte e superficie;

- b) il valore dell'indennizzo dovuto al concessionario uscente, qualora richiesto da quest'ultimo, sulla base della perizia asseverata fatta pervenire al Comune ai sensi del comma 9 dell'articolo 4 della L. 118/2022 e s.m.i.;
- c) la misura del canone e dell'imposta regionale dovuti relativi all'annualità 2025;
- d) l'ammontare della cauzione prevista ai sensi dell'art. 17 del Reg. Cod. Nav. da prestarsi al momento della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;
- e) la misura della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara;

Per ogni lotto verrà espletata autonoma procedura di valutazione.

I soggetti che intendono partecipare alle procedure comparative di cui al presente Disciplinare trovano sul sito del Comune, in Amministrazione Trasparente – bandi e gare – anno 2026, per ogni compendio demaniale (lotto) oggetto della presente procedura esclusivamente la C.D.M. pregressa. Eventuale documentazione autorizzativa successiva potrà essere visionata presso il Comune di Laigueglia, Ufficio Demanio Marittimo, negli orari di apertura dello stesso e previo appuntamento da richiedere all'indirizzo PEC. [protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it](mailto:protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it). Le richieste dovranno pervenire almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Si precisa che i singoli compendi demaniali (lotti) oggetto della presente procedura sono composti esclusivamente dall'arenile e dalle opere inamovibili o di difficile rimozione realizzate sul sedime demaniale, con espressa esclusione di tutti gli impianti ed attrezzature che possono essere rimossi, qualificate nelle preesistenti concessioni e nelle precedenti quantificazioni annuali del canone demaniale quali opere di facile rimozione.

L'Amministrazione concluderà le procedure di assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime comunque entro il termine del **31 ottobre 2026**.

## **2. NORMATIVA APPLICABILE**

La normativa di riferimento applicabile è data:

- a) per gli aspetti demaniali: dal Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327, e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15.02.1952, n. 328, nonché dalle leggi della Regione Liguria 28.04.1999, n. 13, e 10.11.2017, n. 26 (nelle parti non dichiarate incostituzionali e compatibili con il diritto eurounitario), dalla circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24.05.2001 e, in generale, da tutte le disposizioni vigenti in materia;
- b) per gli aspetti procedurali e relativi alla scelta del concessionario: dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, dalla legge 05.08.2022, n. 118 (artt. 2 e segg.), dalla citata legge regionale n. 26 del 2017 (nelle parti non dichiarate incostituzionali e compatibili con il diritto comunitario), dal Trattato UE, dalla Direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno e dal D.Lgs. 26.03.2010, n. 59, che la ha trasposta nell'Ordinamento interno.

### **3. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA**

La domanda di partecipazione può essere presentata da imprese individuali e società, sia in forma singola che associata, inclusi i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), i consorzi di qualunque natura e le reti di impresa o soggetti “senza scopo di lucro”.

È vietata la partecipazione alla medesima gara di operatori economici per i quali venga accertata la riconducibilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (quali, a titolo esemplificativo, identità della sede legale/operativa, organigramma societario sovrapponibile, identità dei rappresentanti legali, intrecci di partecipazioni societarie o stretto rapporto di parentela tra i rappresentanti legali).

L'accertamento di tale situazione comporterà l'esclusione dalla procedura di tutti gli operatori economici coinvolti e la decadenza di eventuali aggiudicazioni e la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica qualora venga riscontrata la sussistenza di tali rapporti, salvo che il concorrente provi che la situazione di controllo non ha influenzato la formulazione dell'offerta.

Si precisa che l'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 26 del 2017, va inteso come interpretato nella relativa Circolare della Regione Liguria – Direzione Generale Territorio Settore Tutela del Paesaggio e Demanio marittimo, avente ad oggetto: “*Circolare. Contributo interpretativo l.r. 26/2017*” e secondo la quale “*La limitazione di cui all'art. 9 comma 3 della stessa legge opera proprio a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento e risponde all'esigenza di favorire l'accesso alle attività connesse alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive al maggior numero di soggetti economici potenzialmente interessati. Questa Direzione Generale è dell'avviso che la suddetta limitazione vada intesa nel senso che uno stesso operatore economico non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione per stabilimento balneare e/o per attività economica turistico ricreativa connessa alla balneazione nello stesso Comune. Lo stesso soggetto potrebbe essere però contemporaneamente titolare anche della concessione per l'esercizio di più attività di cui all'art. 01 del D.L. 400/1993. Inoltre, a parere di questi uffici, sono escluse dalla predetta prescrizione preclusiva regionale le concessioni demaniali marittime conferite per altre finalità.*”

Ne discende, ai fini della partecipazione alle procedure oggetto del presente Disciplinare e di quelle coeve indette per le altre categorie di cui al combinato disposto dell'articolo 01, comma 1, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, e dell'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (artt. 2 e segg.), che uno stesso operatore economico non può essere titolare o contitolare (a qualsiasi titolo) di più di una concessione per attività economica turistico ricreativa connessa alla balneazione nello stesso Comune, ma può essere titolare di più concessioni relative a diverse categorie di attività ai sensi dell'articolo 01 del DL n. 400 del 1993.

Tanto precisato, onde prevenire il ricorrere di situazioni contrastanti con tale divieto e rendere organizzativamente gestibili le molteplici procedure in corso di attivazione e seriamente comparabili le offerte con la scelta di concessionari ottimali e accurati nella presentazione delle domande, ogni soggetto interessato a divenire concessionario, sia o meno un precedente gestore, **potrà partecipare ad un'unica procedura di aggiudicazione di concessione** per attività turistico ricreativa connessa alla balneazione di questo Comune e

pertanto **potrà partecipare ad un solo compendio** per le categorie individuate all'art.1, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in L. 04.12.1993, n. 494 e s.m. riferibili rispettivamente a:

**a) gestione di stabilimenti balneari**

**b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio**

**d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive**

**d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive come "Bagno di Beneficenza"**

Nel caso si riscontrino più istanze di concessione riferibili alla medesima lettera di cui sopra presentate dallo stesso operatore economico (individualmente o in forma associata), si disporrà la sua esclusione da ogni procedura.

#### **4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I requisiti di partecipazione sotto indicati dovranno essere **posseduti** dai soggetti che intendono partecipare alla procedura **entro la data di presentazione della domanda**.

Per la partecipazione alla presente procedura costituiscono requisiti minimi necessari:

a. **Per tutti** (con esclusione per la partecipazione ai lotti 44 e 45)

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per categorie di servizi analoghi o affini a quelli oggetto della presente concessione;
- possesso di adeguata esperienza nel settore turistico, dei pubblici esercizi e/o dei servizi alla persona (tale requisito dovrà essere analiticamente illustrato ed autocertificato ai sensi del DPR 445/2000).

b. **Per le imprese individuali e per i soggetti "senza scopo di lucro" che partecipano al lotto 44o45:**

- non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti degli Enti Pubblici, segnatamente nelle condizioni ostative di cui agli articoli 94, 95 e 100 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- non essere incorsi nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
- nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con Sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- non essere incorsi nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni.

c. **Per le società, i consorzi e le imprese in genere:**

- non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con Enti Pubblici, segnatamente nelle condizioni ostative di cui agli artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. n. 36 del 2023;
- non essere incorsi in altre incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231;
- non essere incorsi nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

- non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18.10.2001 n. 383, oppure, nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001 n. 383, avvenuta conclusione del periodo di emersione;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere tenuti al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68).

**d. Per i soggetti “senza scopo di lucro” per partecipare al lotto 44 o 45:**

La partecipazione alla presente procedura per assegnazione delle concessioni demaniali marittime lettera d) “*gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive*” con finalità di “Bagno di Beneficenza” del lotto 44 (PUD n. 56) e del lotto 45 (PUD n. 55) è **riservata esclusivamente** a soggetti aventi “**finalità sociale, assenza di lucro e lo stato di ente no profit**”, dimostrandolo attraverso documenti formali (quali atto costitutivo e statuto da allegare alla domanda di partecipazione), ed aventi, alla data di pubblicazione della presente procedura di gara all'albo pretorio del Comune, sede locale/operativa per lo svolgimento dell'attività di “Beneficenza” sul territorio di Laigueglia.

I requisiti di idoneità devono essere posseduti:

- da ogni singolo componente del raggruppamento o consorzio, anche se ancora da costituire;
- da ogni componente dell'aggregazione di rete, oltre che dall'organo comune, se quest'ultimo ha personalità giuridica.

Per chi sia o sia stato già titolare di concessione demaniale marittima nel Comune di Laigueglia, condizione necessaria per la partecipazione alla gara, è, **pena l'esclusione**, aver provveduto all'**integrale pagamento di tutte le pregresse annualità del relativo canone demaniale**.

La presente procedura ammette il soccorso istruttorio.

La presente procedura non ammette l'**avvalimento**.

## **5. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI DOCUMENTI**

Oltre al presente disciplinare, la documentazione di gara comprende i seguenti atti e documenti:

1. Elenco dei compendi demaniali oggetto di possibile concessione, con indicazione della **numerazione indicata** nel PUD comunale oltre che della denominazione dell'attuale insegna dello stabilimento balneare o dell'attività e del numero, da 1 a 45, assegnato ai fini dell'espletamento della procedura, recante anche quantificazione dell'indennizzo al concessionario uscente, ove dovuto (**Allegato 1**)
2. Stralcio cartografico di inquadramento di ogni singolo compendio demaniale marittimo (lotto)-(**Allegato 2**);
3. Concessioni demaniali pregresse di ogni singolo compendio demaniale marittimo (lotto)-(**Allegato 3**);
4. Prospetti dei criteri comparativi da applicare rispettivamente per le categorie lettera a), b), d) - (**Allegato 4** a), b), d) e d)bis per “Bagno di Beneficenza”);
5. Modello A – Domanda di partecipazione (**allegato 5**) con modello dichiarazione Privacy;

La documentazione relativa ai singoli compendi demaniali oggetto di gara è scaricabile sul sito del Comune di Laigueglia, in Amministrazione Trasparente-bandi e gare -anno 2026, al seguente link: <https://trasparenza.comune.laigueglia.sv.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2026>.

Per l'acquisizione e/o la consultazione della documentazione necessaria per la partecipazione al presente procedimento e per ogni eventuale ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento - Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo Arch. Cinzia Cadei o al Geom. Roberto Rasolo (0182.6911279-272), presso il Comune di Laigueglia – ufficio demanio marittimo negli orari di apertura dello stesso previo appuntamento da richiedere all'indirizzo PEC del Comune almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

#### CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare all'indirizzo PEC. [protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it](mailto:protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it) con la dicitura "RICHIESTA CHIARIMENTI".

Le richieste dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste presentate tempestivamente verranno fornite e pubblicate unitamente ai quesiti sul sito internet del Comune, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

#### COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra il Comune e gli operatori economici concorrenti verranno effettuate in lingua italiana e mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o aggregazioni di rete, anche se non ancora costituiti formalmente, i concorrenti raggruppati, consorziati o aggregati eleggono domicilio presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

### **6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda relativa alla procedura deve essere presentata, **esclusivamente, pena esclusione, al Protocollo del Comune di Laigueglia, con qualsiasi mezzo di recapito, a responsabilità e rischio del mittente.**

La domanda di partecipazione, la documentazione amministrativa e la proposta tecnica di concessione devono essere sottoscritte in originale.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

**A pena di irricevibilità**, la domanda deve pervenire al protocollo del Comune di Laigueglia **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 06/07/2026**.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo della domanda fa fede l'orario registrato dal Protocollo del Comune.

Fino al termine fissato per la presentazione delle domande al concorrente è riconosciuta la facoltà di ritirare la propria domanda, trasmettendone una che la sostituisca. In tal caso il Comune considererà e valuterà esclusivamente l'ultima domanda presentata.

La domanda è vincolante per il concorrente: con la ricezione della stessa da parte del Comune, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, gli allegati e i chiarimenti.

La domanda di partecipazione è redatta sui modelli predisposti dal Comune e allegati al presente Disciplinare di gara.

Tutta la documentazione prodotta dal concorrente deve essere redatta in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione redatti in lingua straniera devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

La domanda vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.

La domanda deve essere presentata in un plico chiuso, siglato e sigillato con indicato sul frontespizio il lotto (numero del lotto, numero di PUD, numero Concessione Demaniale Marittima) a cui il concorrente intende partecipare, con all'interno due distinte buste:

- una busta A- Documentazione amministrativa;
- una busta B- Proposta tecnica di concessione;

## **7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Nella **busta A-Documentazione amministrativa**, chiusa, siglata e sigillata con indicato sul frontespizio oltre a "busta A- Documentazione amministrativa", il lotto per cui il concorrente partecipa (numero del lotto, numero di PUD, numero Concessione Demaniale Marittima), dovranno essere inclusi i seguenti documenti:

- 0) domanda di partecipazione**, in bollo, firmata dal soggetto partecipante come da modello A - **allegato 5**;
- 1) copia del documento di identità**, in corso di validità, dei soggetti firmatari;
- 2) visura C.C.I.A.A.** aggiornata, riferita al concorrente e ai soggetti firmatari (ove soggetti all'obbligo di iscrizione), dalla quale risultino l'iscrizione al Registro delle Imprese, l'assetto societario e i poteri di rappresentanza dei soggetti che sottoscrivono la domanda;
- 3) la ricevuta in originale**, rilasciata dalla Banca a favore della Tesoreria Comunale presso Banca Unicredit s.p.a., Agenzia di Albenga, IBAN IT85H0200849252000106854478 indicando nella causale la dicitura "garanzia provvisoria partecipazione procedure concessioni demaniali marittime lotto n.....- soggetto partecipante .....", o l'originale della polizza fideiussoria comprovante la costituzione di una **garanzia provvisoria** pari ad **€. 3.000,00**(tremilaeuro,00);

Detta garanzia dovrà contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune, nonché la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile

La stessa potrà essere costituita, a scelta del concorrente, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria o da Imprese di assicurazione debitamente autorizzate al ramo cauzioni ai sensi della Legge n. 348/1982 o anche da

Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. È consentito, in sostituzione, il deposito di eguale somma presso la Tesoreria comunale.

- 4) la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento dei **diritti di segreteria**, pari a **€. 250,00** (duecentocinquanta euro/00). Si precisa che il pagamento dovrà essere eseguito con **bonifico bancario** a favore della Tesoreria Comunale presso Banca Unicredit s.p.a., Agenzia di Albenga, IBAN IT85H0200849252000106854478 indicando nella causale la dicitura "diritti di segreteria partecipazione procedure concessioni demaniali marittime lotto n.....- soggetto partecipante .....".
- 5) **accettazione stato dei luoghi**. Il concorrente dovrà accettare lo stato dei luoghi e dell'area oggetto della concessione cui si riferisce il Lotto per il quale concorre, tramite apposita dichiarazione contenuta nel modello "Modello DOMANDA Allegato 5".

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato 5, dovrà essere compilata, sottoscritta e dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) Imprese individuali:

- nome e cognome dell'imprenditore;
- luogo e data di nascita;
- domicilio;
- codice fiscale;
- numero di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato ovvero al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per categorie di servizi coerenti a quelli oggetto della presente procedura;

b) Altri soggetti giuridici (società, consorzi, enti, raggruppamenti, reti di impresa)

- denominazione o ragione sociale;
- sede legale;
- codice fiscale e partita IVA;
- numero di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato ovvero al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per categorie di servizi coerenti a quelli oggetto della presente procedura;
- generalità complete e qualifica del legale rappresentante.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte dai seguenti soggetti:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla mandataria/capofila;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il gruppo;
- in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, dal consorzio medesimo;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete:

- a) qualora la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda deve essere sottoscritta dal soggetto che riveste la funzione di organo comune;
- b) qualora la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, la domanda deve essere sottoscritta dall'impresa che svolge le funzioni di organo comune e da ciascun retista partecipante alla procedura;
- c) qualora la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sia sprovvista di organo comune, o nel caso in cui l'organo comune non possieda i requisiti di qualificazione per assumere il ruolo di mandataria, la domanda deve essere sottoscritta dal retista mandatario oppure, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento da costituirsi, da tutti i retisti partecipanti.

Resta ferma la responsabilità del concorrente in ordine alla correttezza, completezza e validità della documentazione presentata, nonché alla verifica dei poteri di rappresentanza dei soggetti firmatari.

Nella **busta B-offerta proposta tecnica di concessione**, chiusa, siglata e sigillata con indicato sul frontespizio, oltre a “busta B - Proposta tecnica di concessione”, il lotto per cui il concorrente partecipa (numero del lotto, numero di PUD, numero Concessione Demaniale Marittima), dovranno essere inclusi tutti i seguenti documenti, pena esclusione:

**1) Relazione illustrativa**, in un massimo di 5 fogli A4 (fronte retro numero 10 pagine, carattere “arial” 12 interlinea 1,5), sottoscritta e timbrata dal soggetto che presenta la domanda, finalizzata a descrivere compiutamente l'intervento e i servizi proposti, sulla base dei criteri di valutazione allegato 4 a), b), d) e d) bis per “Bagno di Beneficenza” in base alle categorie individuate all'art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494.

La relazione dovrà in particolare esporre gli interventi proposti sul bene demaniale in concessione, sulle eventuali altre opere presenti, nonché indicare gli investimenti per le attrezzature ed impianti funzionali allo svolgimento dell'attività (a titolo meramente esemplificativo cabine, ombrelloni, lettini, altre attrezzature destinate alla balneazione, attrezzature bar e ristorante, attrezzature sportive, ecc.) con indicazioni dei materiali utilizzati.

In ogni caso, il progetto proposto nella relazione illustrativa dell'intervento e dei servizi, dovrà essere sviluppato in modo tale da dare puntuale riscontro ai criteri di valutazione che si intendono valorizzare ai fini della comparazione di cui alla scheda/tabella allegato 4 a) o b) o d) o d) bis per “Bagno di Beneficenza” relativa alla specifica categoria di Concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa individuata all'articolo 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993 n. 400, convertito in legge 04.12.1993 n. 494, redatta con l'obiettivo di determinare affidamenti rispondenti ad un “più rilevante interesse pubblico”, declinando gli obiettivi che il Comune si propone di ottenere con l'aggiudicazione delle concessioni ovvero sia quelli indicati nella Deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale n. 95 del 15/05/2026;

**2) Relazione tecnica firmata e timbrata da parte di tecnico abilitato**, quale architetto, ingegnere o geometra, dove si attesti che il progetto proposto risulta essere conforme ai regolamenti e alle normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, demaniale, paesaggistica, ambientale, di difesa del suolo, vincolo idrogeologico

vincolo cimiteriale, nonché alle disposizioni in materia di sicurezza, igiene, accessibilità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: PRG, PTCP, PGRA, PTAMC, Piani di Bacino, ecc.)

**3) Elaborati grafici firmati e timbrati da tecnico abilitato**, quale architetto, ingegnere o geometra, relativi alla proposta progettuale:

Inquadramento cartografico del lotto

Pianta, prospetti e sezioni, almeno in scala 1:200, situazione invernale, situazione estiva e situazione elioterapica eventuale;

Pianta di raffronto, almeno in scala 1:200, con la situazione indicata nella C.D.M. uscente;

Schema delle superfici facenti parte della concessione demaniale marittima distinguendole secondo le definizioni della tabella della circolare n. 120 Serie I del 24.05.2001;

**4) Cronoprogramma** dettagliato delle tempistiche di realizzazione delle opere e degli interventi sul demanio, a decorrere dall'ottenimento del titolo edilizio, con indicazione:

a) dei presumibili tempi di ottenimento dei necessari titoli abilitativi del progetto, da richiedere allo Sportello Unico dell'Edilizia, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione;

b) dei tempi di realizzazione delle opere una volta acquisito il titolo.

Le autorizzazioni e gli assensi prodromici all'esecuzione delle opere programmate e all'esercizio delle attività che l'aspirante concessionario intende avviare o continuare all'interno del compendio demaniale non sono comprese nell'oggetto della presente procedura; le stesse dovranno essere ottenute presso i competenti Uffici.

**5) Relazione economica**, volta a dimostrare la sostenibilità economica della proposta e la capacità finanziaria del concorrente di attuarla.

## **8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI E RETI DI IMPRESA**

Per partecipare alla procedura, **i raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi)** dovranno unire alla propria domanda la seguente documentazione:

a. **in caso di RTI costituito**: nella documentazione amministrativa deve essere inserito l'atto costitutivo, mediante scrittura privata autenticata, contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai mandanti al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

b. **in caso di RTI costituendo**: nella documentazione amministrativa deve essere inserita una dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato come capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per partecipare alla procedura, **i consorzi (costituiti o costituendi)** dovranno unire alla propria domanda la seguente documentazione:

a. **in caso di consorzio costituito**: nella documentazione amministrativa deve essere inserito l'atto costitutivo, mediante scrittura privata autenticata, contenente il mandato collettivo speciale con

rappresentanza conferito dai mandanti al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- b. in caso di consorzio costituendo: nella documentazione amministrativa deve essere inserita una dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti il consorzio, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato come capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) osservano, in quanto compatibili, la disciplina dei raggruppamenti temporanei di imprese. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che, qualora in possesso dei requisiti, assume il ruolo del mandatario. Alla gara possono partecipare anche solo alcuni retisti (espressamente indicati), tra i quali necessariamente deve essere compreso l'organo comune;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma sia priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che, qualora in possesso dei requisiti, assume il ruolo del mandatario, sempre che il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per questa tipologia di procedura di gara. Alla gara possono partecipare anche solo alcuni retisti (espressamente indicati), tra i quali necessariamente deve essere compreso l'organo comune;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alle procedure in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzi di concorrenti o di aggregazioni di imprese aderenti a un contratto di rete.

E' fatto divieto altresì ai concorrenti di partecipare alle procedure simultaneamente in forma associata (vale a dire come membro di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio o di una rete di imprese) e in forma individuale.

## **9. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione Giudicatrice viene nominata con specifico provvedimento successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione Giudicatrice potrà essere composta da **tre o cinque** componenti, tra esperti nelle materie che hanno attinenza con le procedure di cui al presente disciplinare.

La composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente-bandì di gara-anno 2026".

Non potranno essere nominati commissari:

- a) coloro che, attualmente e nei due anni precedenti l'indizione della procedura di aggiudicazione, abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico del Comune;
- b) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del Codice penale;
- c) coloro che si trovino in situazioni di conflitto di interessi con uno dei concorrenti partecipanti alla procedura; sono considerate tali le condizioni che comportano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

La Commissione giudicatrice valuterà anche l'ammissione di ogni domanda alla procedura, verificherà la presenza di tutta la documentazione richiesta e, con le modalità indicate al successivo paragrafo, valuterà ogni offerta applicando i criteri indicati nella scheda/tabella dell'allegato 4 a), b), d) e d)bis per "Bagno di Beneficenza" dei criteri di valutazione relativa alla specifica categoria di Concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa individuata dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 05.10.1993 n. 400, convertito in legge 04.12.1993 n. 494.

La Commissione giudicatrice potrà operare anche da remoto, utilizzando procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni.

La Commissione procederà alla valutazione di competenza anche nel caso in cui per un compendio demaniale sia stata presentata soltanto una domanda valida.

La Commissione redige verbale scritto delle proprie operazioni e lo trasmette al R.U.P. per procedere a quanto di competenza.

## **10. VALUTAZIONE E COMPARAZIONE DELLE OFFERTE**

La concessione demaniale potrà essere assegnata anche qualora per il compendio interessato vi sia un solo offerente. Tuttavia, il Comune si riserva di non affidare la concessione nel caso di proposte (sia unica che in presenza di più concorrenti) non rispondenti all'interesse pubblico e alla migliore tutela del bene demaniale e della fruizione del mare.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti agli operatori economici concorrenti, ma senza che vi sia possibilità per i medesimi di modificare in modo sostanziale i contenuti della proposta o effettuare rilanci e migliorie.

L'aggiudicazione sarà disposta in favore dell'operatore economico che avrà presentato la proposta complessivamente **più rispondente a un "più rilevante interesse pubblico"** ad esito dell'attribuzione dei punteggi previsti applicando i **criteri di valutazione** indicati dal presente Disciplinare e nell'allegata 4 a), b) e d) "*Scheda dei criteri da applicare alle procedure selettive relative a concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative*", ottenendo il **punteggio complessivo più elevato**.

Per i **lotti** dell'elenco allegato 1, categoria individuata all'art. 1, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. con la lettera a) "**stabilimenti balneari**", i criteri di valutazione da applicare sono quelli dell'**allegato 4 a)**.

Per i **lotti 22 e 27** dell'elenco allegato 1, categoria individuata all'art. 1, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. con la lettera b) "**esercizi di ristorazione e somministrazione di**

*bevande, cibi precotti e generi di monopolio*”, i criteri di valutazione da applicare sono quelli dell’**allegato 4 b)**.

Per il **lotto 30** (PUD 15) dell’elenco allegato 1, categoria individuata all’art. 1, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. con la lettera d) **“gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive”** (art 1 comma 1 DL. 400/1993, convertito in L.04.12.1993, n. 494) con scopo di mantenimento di un **“centro sport per l’attività dello sci nautico, wind-surf e nuoto”**, i criteri di valutazione da applicare sono quelli dell’**allegato 4 d)**.

Per i **lotti 44 e 45** (PUD n. 56 e 55) dell’elenco allegato 1, categoria individuata all’art. 1, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. con la lettera d) **“gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive”** (art 1 comma 1 DL. 400/1993, convertito in L.04.12.1993, n. 494) con scopo **con esclusivo “scopo di Ente di beneficenza”**, i criteri di valutazione da applicare sono quelli dell’**allegato 4 d) bis per “Bagno di Beneficenza”**.

Il **punteggio massimo** complessivo attribuibile all’offerta è pari a **100 punti**.

Il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato 4 a) o b) o d) o d)bis per “Bagno di Beneficenza”.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i **“punteggi discrezionali”**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i **“punteggi tabellari”**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un “punteggio discrezionale” nella colonna “D” dell’allegato 4, la Commissione Giudicatrice attribuisce il punteggio secondo quanto *infra* precisato:

1. In relazione ai singoli criteri di valutazione discrezionale, ciascun componente della Commissione giudicatrice attribuirà ad ogni offerta un coefficiente variabile tra 0 e 1, sulla base della seguente griglia di valutazione:

<b>GRIGLIA DI VALORI</b>	
<b>Eccellente</b>	1
<b>Ottimo</b>	0,9
<b>Buono</b>	0,8
<b>Discreto</b>	0,7
<b>Sufficiente</b>	0,6
<b>Mediocre</b>	0,5
<b>Carente</b>	0,4
<b>Scarso</b>	0,3
<b>Insufficiente</b>	0,2
<b>Gravemente insufficiente</b>	0,1
<b>Non valutabile</b>	0

2. Per ciascun criterio discrezionale **D** verrà determinata la media dei coefficienti variabili attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione con riferimento a quel criterio.

3. Per ogni criterio discrezionale **D** si procederà alla riparametrazione, all'offerta che otterrà il punteggio più elevato verrà attribuito il punteggio finale massimo del criterio, mentre il punteggio delle altre offerte sarà calcolato applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio Riparametrato Concorrente} = \frac{\text{Punteggio ottenuto dal Concorrente}}{\text{Punteggio Migliore non riparametrato}} \times \text{Punteggio Massimo Previsto del criterio}$$

4. Per ogni offerta verranno infine sommati i punti ottenuti in relazione a ciascun criterio, discrezionale(**D**) ed automatico tabellare(**T**), individuando così il suo punteggio complessivo.
5. Per ogni compendio demaniale la Commissione stilerà una graduatoria sulla base del punteggio finale ottenuto da ciascuna offerta.
6. Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo finale più elevato, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.
7. In caso di parità di punteggio complessivo tra offerte concorrenti si procederà con l'estrazione a sorte, in seduta pubblica, di un offerta tra le offerte aventi punteggio uguale. L'offerta estratta sarà l'offerta aggiudicataria.

## **11. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

La Commissione procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi ricevuti.

In tale sede si occuperà di verificare la completezza e la regolarità della documentazione contenuta nella busta A-documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente, disponendone, se necessario, l'esclusione che verrà comunicata al Responsabile del procedimento per procedere con la comunicazione di esclusione al diretto interessato.

La Commissione procederà, sempre in seduta pubblica all'apertura della busta B- Proposta tecnica di concessione, contenente l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi, al fine di verificare la completezza e la regolarità della documentazione.

La data di tale seduta sarà resa nota ai concorrenti almeno cinque giorni prima sul sito *web* del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Successivamente la Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche proposte dei concorrenti ammessi.

La Commissione provvederà a redigere un verbale delle operazioni di valutazione e, per ciascun compendio demaniale, a formare la graduatoria finale provvisoria, con indicazione del concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato.

La graduatoria degli offerenti e i risultati della procedura saranno pubblicati sul sito *web* del Comune.

In relazione a ciascun compendio demaniale, il concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato (o l'unico concorrente ammesso) verrà proposto quale aggiudicatario al Comune.

Le conclusioni della Commissione saranno comunicate dal Comune mediante pubblicazione sul sito del Comune di Laigueglia.

Il Comune provvederà all'aggiudicazione con successivo provvedimento subordinato all'esito positivo delle verifiche e dei controlli inerenti i requisiti di carattere generale di cui al presente Disciplinare.

Nel caso in cui la verifica dei requisiti avesse esito negativo, l'operatore economico verrà escluso dalla procedura, con conseguente incameramento della garanzia provvisoria.

In tal caso saranno ricalcolati i punteggi, da parte della Commissione, aggiornata la graduatoria e ripetute le verifiche in favore del concorrente che risulta in posizione utile. Qualora anche le verifiche successive avessero esito negativo, si procederà allo scorrimento della graduatoria applicando la medesima procedura.

In caso di assenza di offerte e in caso di offerte non rispondenti al pubblico interesse o non conformi al presente Disciplinare, il Comune si riserva di non assegnare la concessione.

## **12. DURATA DEL RAPPORTO CONCESSORIO.**

Per le ragioni indicate nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15/05/2026, che devono intendersi qui integralmente richiamate, la durata del rapporto concessorio è fissata in **anni 5 (cinque)**, in conformità al disposto di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 18 del 2022 e ss. mm.ii., con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione.

Durante l'iter autorizzativo del progetto presentato in sede di gara, l'utilizzo delle aree demaniali potrà comunque essere disposto e attribuito, se necessario ed ai sensi del Codice della navigazione, con **autorizzazione all'anticipata occupazione ex art. 38 Cod. Nav.** In tal caso, al rilascio dei titoli abilitativi necessari, verrà sottoscritto il titolo concessorio, con decorrenza a far data dalla stipula dell'atto di anticipata occupazione.

## **13. PROCEDURA AUTORIZZATIVA**

La procedura di gara e l'aggiudicazione non costituiscono titolo urbanistico/edilizio e paesaggistico/ambientale, che dovrà essere ottenuto dall'aggiudicatario a seguito di idoneo procedimento autorizzativo.

L'Aggiudicatario, **prima del rilascio della concessione demaniale marittima** dovrà presentare **entro 60 giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione, la **richiesta**, allo **Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Laigueglia, del titolo edilizio concernente il progetto offerto**, presentato in sede di gara, in conformità alla legislazione, ai regolamenti e alle normative tutte vigenti in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica, ambientale e demaniale, di sicurezza e igienico-sanitaria, vincolo idrogeologico, difesa del suolo, cimiteriale e idrico e qualsiasi altro vincolo e norma vigente.

Gli interventi edilizi programmati dagli operatori economici risultati aggiudicatari della concessione dovranno essere assentiti in conformità ai regolamenti e alle normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, demaniale, paesaggistica, ambientale, di difesa del suolo, nonché alle disposizioni in materia di sicurezza, igiene, accessibilità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: PRG, PTCP, PGRA, PTAMC, Piani di Bacino, ecc.) mediante **Conferenza di Servizi**, che verrà indetta dal Comune, su istanza di parte dell'aggiudicatario da far pervenire entro i 60 gg dall'aggiudicazione, allo Sportello Unico dell'Edilizia e sarà regolata dalle

disposizioni di cui alla Legge Regione Liguria n. 10 del 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dagli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i..

Se l'istanza di parte non verrà presentata nei 60 giorni o se il progetto, per quanto riguarda la consistenza, non verrà autorizzato o verrà autorizzato diversamente in termini salienti rispetto alla proposta progettuale presentata con la domanda di partecipazione alla presente procedura, l'aggiudicazione verrà revocata nel caso di mancata presentazione e verrà trattenuta la cauzione provvisoria e l'A.C. si riserva di aggiudicare al 2° classificato in graduatoria o di non procedere e lasciare eventualmente la spiaggia libera o attivare nuova procedura di gara.

**Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato nei termini indicati nel cronoprogramma costituente parte integrante dell'offerta e nei titoli abilitativi rilasciati.**

Se i lavori non verranno realizzati nei termini prescritti, l'aggiudicazione ed i titoli demaniali in qualsiasi forma rilasciati saranno oggetto di procedimento di decadenza.

Saranno a completo rischio dell'assegnatario l'eventuale mancato ottenimento dei titoli abilitativi per i lavori e l'esercizio delle attività e/o l'impossibilità di ottemperare alle eventuali prescrizioni imposte dagli enti preposti alla tutela dei vincoli e al rilascio di autorizzazioni, tali da modificare il progetto offerto in sede di gara. Quanto sopra esime il Comune da qualsiasi responsabilità e non può costituire per l'assegnatario motivo di rivalsa o richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune.

#### **14. CANONE CONCESSORIO E IMPOSTA REGIONALE**

Il rilascio del titolo concessorio è soggetto al pagamento del **canone annuale** e della relativa **imposta regionale**, entrambi da corrispondersi in via anticipata e in una unica soluzione.

Il canone demaniale verrà determinato in base ai vigenti parametri di cui al D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494 in base all'estensione del compendio demaniale e alla sua destinazione d'uso.

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge n. 494/1993, il canone sarà sottoposto a rivalutazione annuale sulla base degli aggiornamenti forniti dal competente Ministero con proprio decreto o da altro Ente eventualmente delegato.

#### **15. FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO**

Tutte le condizioni, obblighi e adempimenti connessi alla concessione saranno dettagliatamente definiti nel titolo concessorio, che verrà formalizzato tra le parti, nonché nella precedente autorizzazione all'occupazione anticipata.

Il titolo concessorio disciplinerà la durata della concessione, i diritti e gli obblighi del concessionario, le modalità di utilizzo e manutenzione delle aree e delle strutture, gli standard qualitativi e di sicurezza da rispettare, nonché tutto quanto necessario per garantire la corretta gestione del bene demaniale e la tutela dell'interesse pubblico.

Il Concessionario, con la sottoscrizione della concessione, assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

Tutte le spese, le imposte e le tasse vigenti al momento della stipula dell'atto concessorio, saranno a carico del concessionario.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell'atto concessorio a semplice richiesta del Comune, effettuata a mezzo di raccomandata a/r o via posta elettronica certificata.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non sottoscrivesse l'atto nel termine fissato dal Comune, si procederà, con apposita determinazione dirigenziale da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata A/R o via posta elettronica certificata, alla decadenza dell'aggiudicazione e all'incameramento del deposito cauzionale. In tal caso la concessione sarà aggiudicata al soggetto che avrà riportato il secondo miglior punteggio e, in caso di ulteriori rinunce o inadempimenti, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Il titolo concessorio verrà rilasciato solo dietro presentazione:

- a) delle ricevute di avvenuto pagamento del canone e dell'imposta regionale,
- b) delle ricevute di avvenuto pagamento dell'eventuale indennizzo al concessionario uscente
- c) della costituzione di idonea garanzia ex art. 17 Reg. Cod. Nav.
- d) di una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, commisurata alla capacità ricettiva della struttura (L.R. n. 1 del 2024; art. 60).
- e) del Modello Domanda D1 e di qualsiasi altra documentazione amministrativa richiesta dalle normative vigenti o dalle autorità competenti.

Il Comune, quale gestore del demanio marittimo, potrà riservarsi in sede di atto concessorio, per ragioni di interesse pubblico volta a volta opportunamente deliberate e motivate e comunque assicurando la salvaguardia delle strutture e attrezzature ivi presenti, l'utilizzo delle aree date in concessione per un periodo **massimo annuale di 7 giorni** anche non consecutivi, sempre mantenendo nella detenzione e nella custodia il concessionario.

Per ciascun compendio demaniale affidato in concessione sono altresì dovuti IMU e TARI secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali.

Tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio demaniale saranno a esclusivo carico del concessionario per l'intera durata della concessione ed a far data dall'eventuale occupazione anticipata.

L'Aggiudicatario che avrà proposto l'eventuale **contributo annuo** al Comune di Laigueglia, in sede di offerta progetto-tecnico, relativo agli *“investimenti di rilevante interesse pubblico anche per aree limitrofe o esterne alla concessione, per progetti che prevedano un interesse pubblico con investimenti da parte dell'Amministrazione Pubblica, anche al di fuori dell'area oggetto della concessione, purché funzionalmente collegati e/o rilevanti per lo sviluppo del territorio, dell'economia locale o della sicurezza dei cittadini”* dovrà obbligatoriamente provvedere al pagamento come segue:

- per il **1° anno con pagamento anticipato prima del rilascio dell'autorizzazione all'anticipata occupazione ex art. 38 Cod. Nav. o della C.D.M., pena revoca dell'aggiudicazione;**
- **per gli anni successivi con pagamento entro il 1 maggio di ogni anno, pena decadenza della C.D.M. stessa.**

## **16. AVVICENDAMENTO DI CONCESSIONARI DEMANIALI E INDENNIZZO**

Laddove l'indennizzo di cui all'articolo 4, comma 9, della legge n. 118 del 2022 risulti dovuto, l'aggiudicatario (se diverso dal concessionario uscente) è obbligato alla relativa corresponsione entro e non oltre la data del rilascio della concessione demaniale marittima: il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è infatti subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante.

Con determinazione n. 56/474 del 14/05/2026, a seguito di attività volta ad ottenere le perizie dell'indennizzo eventualmente spettante ai concessionari uscenti, così come previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, come recentemente novellato dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, è stato ritenuto di non inserire le perizie/indennizzi dei concessionari uscenti, acquisite al protocollo del Comune di Laigueglia, per i motivi nella stessa determinazione riportati e qui integralmente richiamati. Pertanto non è dovuta la corresponsione di alcun indennizzo in favore del gestore uscente relativamente le concessioni per cui sono state presentata tali perizie.

Nei casi in cui il concessionario uscente non abbia fatto richiesta e presentato nei tempi assegnati le perizie dell'indennizzo eventualmente spettante o vi ha rinunciato, non potrà pretendere alcun indennizzo dal nuovo concessionario.

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare al concessionario uscente e, in difetto, di eseguire d'ufficio la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e non ancora incamerate, se l'incameramento venga per qualsiasi ragione denegato, senza che il concessionario subentrante possa obiettare alcunché, né impedire la demolizione. Analogo regime si applica ad eventuali opere non autorizzate dal punto di vista edilizio e/o paesaggistico che si riscontrino, ovvero nel caso di diniego di sanatorie pendenti all'atto della definizione del procedimento di gara.

Tale obbligo di demolizione non si applica qualora le suddette opere risultino funzionali agli interventi di risanamento e riqualificazione proposti dal nuovo aggiudicatario e siano state realizzate in conformità alle disposizioni vigenti; in tal caso, le opere potranno essere mantenute, previa regolarizzazione, da promuoversi e conseguirsi a cura e spese dell'assegnatario.

## **17. TRATTAMENTO DATI**

Con la propria partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico presta il consenso al trattamento dei propri dati nei limiti delle finalità connesse al presente procedimento.

Il consenso si riferisce a dati personali, sensibili e giudiziari.

Il Comune si impegna a trattare i dati dei concorrenti in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR).

Il titolare del trattamento dei dati è l'Architetto Cadei Cinzia, che è possibile contattare ai seguenti riferimenti: Posta Elettronica Certificata: [protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it](mailto:protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it).

## **18. PUBBLICAZIONE**

Il presente procedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune, all’Albo Pretorio, sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. 118/2022 e s.m.i. e nella Gazzetta UE.

Il Servizio Demanio Marittimo provvederà a comunicare l’esito dei lavori della Commissione e l’aggiudicazione definitiva sul sito web del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente.

La decorrenza del termine di 30 giorni, previsto dalla legge n. 118/2022, art. 4, comma 2, per la presente procedura, decorre dalla data dell’ultima delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

## **19. DISPOSIZIONI GENERALI**

Il Comune di Laigueglia si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura di evidenza pubblica o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze di pubblico interesse o norme o giurisprudenza sopravvenute, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Il partecipante alla presente procedura non può avanzare, né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria nei riguardi del Comune di Laigueglia a fronte della facoltà insindacabile di non procedere all’assegnazione della concessione.

L’operatore, partecipando alla presente procedura, si dichiara consapevole che le superficie demaniali indicate sono puramente indicative in quanto soggette all’evoluzione naturale della linea di costa. A posteriori nulla potrà mai essere eccepito a questo Ente in relazione a variazioni di superficie rispetto a quelle messe a gara.

Le dichiarazioni autocertificate dai partecipanti sono soggette a possibili verifiche da parte del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del DPR 445/2000 ss.mm.ii.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di selezione ad evidenza pubblica è competente il T.A.R. della Liguria, ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010 e s.m..

Laigueglia, 15/05/2026

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**(Arch. Cinzia Cadei)**

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)